

Codice DB1106

D.D. 30 ottobre 2009, n. 1072

Fornitura di materiali consumabili per il funzionamento dei laboratori del Settore Fitosanitario. Impegno di Euro 1.662,25 (Cap. 112158/2009).

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

– di affidare, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 163/06, nonché dell'art. 5, comma 3, del DPR 384/01, come richiamato dall'art. 253, comma 22, lettera b del D.lgs. 163/06, alle sottoelencate ditte la fornitura del materiale a fianco indicato:

- a) Perkin Elmer Italia S.p.A., Via Gioberti 4 - Milano (omissis), per € 295,20, oneri fiscali compresi, parte ricambio per apparecchiatura Perkin Elmer per laboratorio Alessandria;
- b) Europhoto di M. Turco & Figli snc, C.so Siracusa 196, Torino, (omissis), per € 122,50, oneri fiscali compresi e al netto dello sconto praticato in sostituzione del deposito cauzionale, maschere, batterie ricaricabili per apparecchiature fotografiche Nikon per laboratorio entomologia;
- c) ATS Italia, Via Volpiano 100 - Leinì (TO), (omissis), per € 1.244,55, oneri fiscali compresi e al netto dello sconto praticato in sostituzione del deposito cauzionale, 4 set antisieri Elisa Loewe con 8 controlli positivi per laboratorio virologia;

– di impegnare la somma complessiva di € 1.662,25, oneri fiscali compresi, sul Cap. 112158/2009 del bilancio di previsione per l'anno 2009 (assegnazione n. 100211);

– di esonerare le sopra citate ditte dal versamento della cauzione in considerazione dello sconto a tal uopo praticato ai sensi dell'art. 37 della L.R. citata in precedenza n. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

– di liquidare le competenze alle ditte sopraccitate dietro presentazione di apposite fatture e del certificato di collaudo, ai sensi della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni;

– di erogare alle ditte fornitrici, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 9.10.02, l'importo di dette fatture entro 90 giorni dal ricevimento; in caso di tardato pagamento per causa imputabile alla Regione Piemonte saranno pagati alle ditte citate gli interessi di mora calcolati al tasso legale vigente;

– di applicare nei confronti delle ditte fornitrici, ai sensi dell'art. 37, comma 3, della L.R. 8/84 e successive modificazioni ed integrazioni, una penale, per ogni decade di ingiustificato ritardo, pari all'1% sull'ammontare della fornitura non consegnata entro i termini concordati con le ditte stesse.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte a norma dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto e entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il Direttore

Gianfranco Corgiat Loia